

Prot 8077



Comune di **SCALEA**

Provincia di Cosenza

www.comune.scalea.cs.it

ORDINANZA NR. 9 DEL 27/3/2023

OGGETTO: DIVIETO DI LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O SIMILARI RIEMPITI CON GAS PIÙ LEGGERI DELL'ARIA

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ✓ studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente;
- ✓ a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- ✓ i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

CONSIDERATO che la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale; impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che l'art. 192 del D.lgs 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione a voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

VISTE le linee guida del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, *fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto*, il divieto di utilizzare palloncini in gomma o materiale simile e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o la relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte.

È consentito l'utilizzo di palloncini in gomma purché vengano apposti ad essi "oggetti di peso sufficiente che eviti al palloncino di sollevarsi".

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a:

- Prefetto di Cosenza
- Stazione Carabinieri Scalea;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Scalea;
- Commissariato PS di Scalea;

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della legge n. 3/2003;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.



IL SINDACO
Avv. Giacomo Perrotta